



Mefop

***Le novità della legge di
bilancio 2018***

Focus su R.I.T.A.

***Lorenzo Cicero
Mefop***

Flessibilità in uscita: excursus normativo che ha portato alla RITA



Mefop

Tappe legislative precedenti



- Legge bilancio per il 2017: **RITA sperimentale ancorata alla certificazione Inps utile per l'APE volontario**, cessazione rapporto a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi di previdenza obbligatoria (**oggi abrogata**) – **tassazione agevolata**
- Legge concorrenza: nuova prestazione anticipata ex art.11, comma 4, dlgs 252/2005 erogabile in forma ordinaria capitale/rendita o anche nella forma della **RITA stabile, previa inoccupazione superiore a 24 mesi nei 5/10 anni che mancano al pensionamento** (**oggi modificata dalla legge di bilancio 2018**) – **tassazione ordinaria**

Disciplina attuale:

Legge di bilancio per il 2018: **unica prestazione anticipata consistente in una RITA stabile (che sostituisce le precedenti versioni) con tassazione fortemente agevolata**

Commi 168 e 169, articolo unico Legge di bilancio 2018

Nuovo art.11, comma 4, d.lgs 252/2005: RITA



Mefop

Art. 11

[Prestazioni]

4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata. (3)

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. (4)

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. (4)

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. (4)

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate. (4)

Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata - RITA



Mefop

(NUOVO art.11, comma 4, d.lgs 252/2005)

Abrogate le previsioni della legge di bilancio per il 2017 e della legge concorrenza n. 124 del 2017

La RITA della legge di bilancio per il 2018 sarà la nuova ed unica forma di prestazione anticipata accessibile a tutti i lavoratori (dipendenti privati e pubblici, autonomi, liberi professionisti...)

1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)

- **cessazione dell'attività lavorativa**
- non più di **5 anni** alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia
- requisito contributivo minimo di 20 anni

2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)

- **inoccupazione superiore a 24 mesi**
- non più di **10 anni** alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia

N.b. necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare (cfr. circolare Covip n.5027)

La tassazione della RITA



Tra i beneficiari sono ricompresi i **dipendenti pubblici iscritti ai rispettivi fondi pensione di categoria**

Fiscalità:

Tassazione sostitutiva 15/9% su tutto il capitale frazionato

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Pensione anticipata di base e RITA

- Il periodo di anticipo per l'erogazione della RITA è espressamente considerato in riferimento **all'età anagrafica per la pensione di vecchiaia**



- Deve dunque ritenersi che **il soggetto che ha maturato il diritto alla pensione anticipata nel regime obbligatorio (compresa quota 100)** possa optare per la RITA (in alternativa alla prestazione ordinaria in capitale e rendita) da erogarsi fino al conseguimento dell'età per la pensione di vecchiaia

Modalità di erogazione della RITA



Mefop

- Erogazione **diretta a parte del fondo** del capitale frazionato nel periodo che va dalla richiesta della RITA alla maturazione dell'età prevista per la pensione di vecchiaia
- Possibilità di richiesta **in tutto o in parte** (la parte residua della posizione segue le regole ordinarie)
- Montante resta in accumulo nel **comparto più prudente (per Eurofer il garantito)** che non è necessariamente il garantito (salvo diversa scelta dell'iscritto); possibilità di **switch**.
- Smobilizzo pro quota del montante dedicato alla RITA
- **Costi**: 10 euro per ogni rata trimestrale oltre alle spese annuali per la fase di accumulo di 12 euro

Trasferimento e revocabilità della RITA



Mefop

- Possibilità di trasferimento ad altro fondo del montante in accumulo
- Possibilità di revoca libera (ad esempio per ripresa attività o per valutazioni di opportunità personali)

La posizione che eventualmente residua?



Mefop

Il nuovo art. 11 comma 4, ultimo periodo precisa:

«Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata»



Dunque alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia la soglia per valutare l'eventuale obbligo della rendita si calcola con riferimento alla sola parte residua

Tfr pregresso e RITA



Mefop

- **Il Tfr pregresso** versato al fondo pensione (previo consenso dell'azienda) prima della cessazione dell'attività rientra nel montante dedicato alla RITA e **sarà assoggettato al relativo speciale regime fiscale**
- se il TFR è riferito a periodi antecedenti il 1 gennaio 2007, è possibile trasferire lo stesso al Fondo Pensione previo consenso dell'azienda
- se il TFR è riferito a periodi successivi il 1 gennaio 2007, è possibile trasferire lo stesso al Fondo Pensione, sempre previo consenso dell'azienda se la stessa conta meno di 50 dipendenti
- per il Tfr post gennaio 2007 destinato al Fondo Tesoreria la devoluzione al fondo pensione è rimessa ad interpretazioni dell'Inps

Intangibilità della RITA per 4/5



Mefop

- In caso di cessazione per pensionamento, in presenza di 5 anni di partecipazione, il fondo eroga alla finanziaria 1/5 a prescindere dalla richiesta di prestazione da parte dell'aderente
- Invece, **in caso di diritto alla prestazione anticipata (RITA) antecedente la maturazione dei requisiti pensionistici**



- Se la finanziaria esercita la delega al riscatto prima della richiesta della RITA la posizione è interamente cedibile (come riscatto per perdita requisiti)

Premorienza in corso di RITA



Mefop

- In caso di decesso dell'iscritto le rate di RITA non ancora percepite seguono la disciplina del **riscatto per premorienza** di cui all'art.14, comma 3, d.lgs 252/2005 e art. 10, comma 3-ter, d.lgs 124/93 per i dipendenti pubblici iscritti ai propri fondi



- Quindi il capitale oggetto di riscatto da parte di eredi/beneficiari non entra nell'asse ereditario e non sconta l'imposta di successione

Esodo incentivato – platea interessata alla RITA



Mefop

- *Articolo 4, legge 92/2012 (Riforma Fornero del mercato del lavoro)*
- Nei casi di eccedenza di personale, l'impresa con più di 15 dipendenti mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale può incentivare l'**esodo** dei dipendenti in **esubero** a cui mancano al massimo 4 anni al raggiungimento della pensione (di vecchiaia o anticipata), erogando una prestazione pari alla pensione cui avrebbero diritto se andassero in pensione in quel momento, con l'impegno del datore di versare all'INPS i contributi necessari al raggiungimento dei requisiti minimi.
- Il trattamento viene corrisposto dall'INPS, in seguito a fideiussione bancaria stipulata dall'impresa.

Legge bilancio 2018, comma 160 dell'articolo unico, prevede la possibilità di elevare da 4 a 7 anni il periodo di anticipo - isopensione
(per il triennio 2018-2020)

Esodo incentivato e prestazione anticipata



Mefop

- Il lavoratore in **esodo** che si trova nei 5 anni che mancano alla pensione di vecchiaia e ha 20 anni di contributi di primo pilastro può senza dubbio accedere alla **RITA**



- **Ponte previdenziale e misura di sostegno al reddito**
- Compromesso tra rendita vitalizia e liquidazione interamente in capitale
- Prima ed unica prestazione di previdenza complementare che **elimina il pro rata fiscale** (tassazione sostitutiva del 15/9% a prescindere dal periodo di maturazione dei montanti)
- Prima ed unica prestazione di previdenza complementare che equipara sia il regime civilistico che fiscale applicato ai dipendenti pubblici iscritti ai rispettivi fondi

Pensione anticipata e APE



Mefop

Pensione anticipata di primo pilastro (ho maturato i requisiti pensionistici prima dell'età di vecchiaia)

- 42 anni e 10 mesi di contributi uomini (dal 2019 43 anni e 3 mesi)
- 41 anni e 10 mesi di contributi donne (42 anni e 3 mesi)
- Quota 41 (41 anni di contributi): lavori precoci e usuranti (sospensione aumento speranze di vita programmato dal 2019)
- Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi)

APE - anticipo pensionistico (non ho maturato i requisiti pensionistici)

- Ape volontario (prestito a garanzia pensionistica; certificazione Inps: 63 anni e requisito contributivo minimo 20 anni)
- Ape aziendale (prestito a garanzia pensionistica; certificazione Inps: 63 anni e requisito contributivo minimo 20 anni)
- Ape sociale (indennità sociale per categorie disagiate 63 anni, requisito contributivo minimo 30 anni)